

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio ..... 97

#### INTERROGAZIONI:

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino ..... 98

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 110

5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale ..... 98

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 111

#### SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 98

*ALLEGATO 3 (Emendamenti)* ..... 113

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 102

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 102

*ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 117

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 105

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 107

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 27 marzo 2012.*

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD) manifesta preoccupazione per le sorti dei richiamati dipendenti della Alpitour, soprattutto in ragione delle possibili ricadute sul versante occupazionale che potrebbero derivare da un trasferimento della sua sede da Cuneo a Torino, le cui motivazioni non appaiono ancora chiarissime. Preso atto con favore dell'intenzione del Governo di convocare un nuovo tavolo di confronto con le parti sociali presso il Ministero dello sviluppo economico, auspica che in quella sede siano individuate le misure più adeguate a conciliare le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, garantendo, soprattutto in favore delle lavoratrici, forme flessibili di organizzazione del lavoro che consentano di conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro. Fatto presente che il suo gruppo continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, si riserva di assumere ulteriori iniziative a garanzia dei lavoratori coinvolti, in base agli esiti del preannunciato confronto con le parti interessate.

**5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che l'orientamento oggi esposto contraddice gli impegni già assunti in sede parlamentare, attraverso l'accoglimento, da parte dello stesso Esecutivo, di uno specifico atto di indirizzo presentato in Assemblea. Rileva, altresì, che la posizione del Governo sembra clamorosamente smentire i principi che fi-

nora sono stati alla base della disciplina previdenziale del personale della scuola, sempre volti a riconoscerne la specificità, a garanzia della stessa continuità didattica. Osserva, inoltre, che i costi finanziari derivanti da un intervento previdenziale a favore del personale della scuola, secondo stime del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli prospettati dalla Ragioneria dello Stato, le cui valutazioni, a suo avviso, non risultano attendibili.

Rileva, in conclusione, che la risposta ricevuta oggi tradisce quello spirito di equità generazionale – peraltro evocato in modo contraddittorio dallo stesso viceministro Martone – sul quale si fonda la recente riforma previdenziale, dal momento che, in nome del prolungamento dell'attività lavorativa dell'attuale personale docente, la cui età media è tra le più alte d'Europa, si impedisce al contempo ai giovani insegnanti l'accesso alla professione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono state presentate diverse proposte emendative riferite al nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schirru 1.6 e 1.17, sugli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20, nonché sugli emendamenti Schirru 1.25 e 1.27; esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.26, a condizione che esso sia riformulato nel senso di espungere le parole « cittadini italiani ».

Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario; segnala, in particolare, che l'invito al ritiro degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10 – lungi dal configurarsi come una posizione di contrarietà nel merito – è motivato dal fatto che risulta preferibile approvare l'emendamento Schirru 1.17, di analogo tenore.

Il viceministro Michel MARTONE esprime un parere conforme a quello del relatore, pur precisando che il Governo sarebbe disponibile ad esprimere un orientamento favorevole anche in ordine agli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di illustrare i motivi per i quali ritiene necessario modificare il testo in esame, dal momento che essi non appaiono del tutto chiari, anche alla luce delle finalità che si intendono perseguire: si riferisce, in particolare, all'emendamento Schirru 1.6, di cui non riesce a comprendere la *ratio*.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica preferibile che il relatore esponga le eventuali ragioni dei propri pareri – ove richiesto dai proponenti – in relazione a ciascuno degli emendamenti presentati, nel momento in cui la Commissione pas-

serà ad esaminarli singolarmente. In ogni caso, fa notare che l'emendamento Schirru 1.6 sembrerebbe avere un carattere meramente formale.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento Schirru 1.6 intende semplicemente riferire la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo unico del nuovo testo unificato agli sgravi contributivi esistenti, evitando di creare un meccanismo derogatorio che potrebbe risultare improprio ed eccessivamente oneroso.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento 1.1, fa notare che esso tende a mettere in discussione l'impianto complessivo del provvedimento, che giudica sbagliato. Ritiene particolarmente grave che, in tempo di crisi economica, a seguito della quale si registrano elevati livelli di disoccupazione tra i giovani e gli ultracinquantenni, il Parlamento preferisca offrire tutela a soggetti che si sono macchiati di gravi reati, a scapito dei cittadini onesti, osservando che il suo gruppo propone quantomeno di limitare tali forme di garanzia ai cittadini italiani. Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento, fa notare che – in caso contrario – la Commissione si assumerà di fronte al Paese la responsabilità di simili scelte politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento 1.2, fa presente che esso mira a limitare alla sola finalità sociale del reinserimento lavorativo del detenuto l'ambito di applicazione del provvedimento, evitando che vi sia un eccesso di garanzie – che definisce veri e propri privilegi – per i soggetti in questione, soprattutto dal punto di vista della remunerazione. Favorendo un impiego a titolo gratuito di tali persone nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Amministrazione penitenziaria con gli enti locali, si raggiungerebbe, a suo avviso, lo scopo di

agevolare una riqualificazione professionale dei detenuti, garantendo, al contempo, lo svolgimento di un servizio alla collettività con il quale essi possano, almeno parzialmente, risarcire i danni recati alla società con i loro comportamenti delittuosi.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.2.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.3, richiamando le considerazioni già svolte in occasione delle proposte emendative già respinte dalla Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) fa notare al deputato Fedriga che non si ha alcuna intenzione di attribuire privilegi a soggetti che, peraltro, scontano in carcere le loro colpe.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.3.

Luigi BOBBA (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Versace 1.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Amalia SCHIRRU (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.6, fa notare che esso mira ad agevolare la conclusione dei percorsi formativi già avviati dai detenuti, non configurando alcuna forma di privilegio in loro favore, atteso che essi, peraltro, possono anche non trovarsi più in uno stato di detenzione. In questo contesto, segnala l'opportunità di effettuare il richiamo normativo correttamente riferito alle agevolazioni previdenziali vigenti per tali categorie di soggetti.

La Commissione approva l'emendamento Schirru 1.6.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il suo emendamento 1.7, fa notare che esso mira a ridurre quantomeno la durata di applicazione del beneficio, osservando, peraltro – anche in risposta a precedenti considerazioni svolte dal deputato Cazzola – che il testo in esame tende a privilegiare anche soggetti che non si trovano più in carcere, per i quali si prospetta un ingiustificato percorso preferenziale nell'accesso al lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.

Luigi BOBBA (PD) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 1.9, che non intende ritirare. Rileva, infatti, che esso reca una correzione formale al testo in esame, che appare, tuttavia, di una certa sostanza, dal momento che individua più correttamente le cooperative alle quali è riconosciuto il beneficio, ricorrendo ad una definizione più conforme ai principi della normativa attualmente vigente.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, riconosce che la formulazione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del nuovo testo unificato in esame deriva da una procedura sottesa al precedente testo unificato, ormai rinviato dall'Assemblea in Commissione, che può ritenersi sostanzialmente superata dalla complessiva riscrittura del provvedimento. Per tale ragione, modificando parzialmente il parere in precedenza formulato, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10, restando inteso che – in caso di loro approvazione – sarà da intendersi assorbito l'emendamento Schirru 1.17.

Il viceministro Michel MARTONE, facendo seguito a quanto già preannunciato all'inizio della corrente seduta, dichiara che il Governo può esprimere un parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel dichiararsi sorpreso dall'assoluta identità di intenti manifestata dai deputati Versace e Bobba nelle proprie proposte emendative, giudica inaccettabile riconoscere certe eccessive forme di tutela nei confronti dei detenuti, a scapito della collettività.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10 – sono da considerarsi preclusi o assorbiti gli emendamenti Fedriga 1.11, 1.12 e 1.13, Schirru 1.14, Fedriga 1.15 e 1.16 e Schirru 1.17.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in relazione agli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20, chiede ai presentatori i motivi per i quali essi propongano la soppressione del comma 3 dell'articolo 1: con l'approvazione di tali emendamenti, infatti, i benefici fiscali sarebbero riconosciuti solo in favore delle cooperative sociali e non anche delle imprese che assumono detenuti.

Luigi BOBBA (PD) fa presente che gli emendamenti in questione rispondono ad esigenze di compatibilità finanziaria e, attenuando l'onerosità degli interventi, favoriscono la destinazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi assolutamente prioritari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto con stupore che i presentatori degli emendamenti soppressivi del comma 3 ritengono prioritari gli interventi in favore delle cooperative sociali e non quelli in favore delle imprese.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, fa notare al deputato Fedriga che, al fine di semplificare le procedure, i crediti d'imposta in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, internati ovvero ammessi al lavoro esterno sono già stati contemplati nella formulazione del comma

2 dell'articolo 1 del nuovo testo unificato in esame, come risultante dall'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20 – sono da considerarsi preclusi gli emendamenti Fedriga 1.21 e 1.22, Bobba 1.23 e Versace 1.24.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Schirru 1.25.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non poter accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.26, salvo che il relatore non intenda esprimere parere favorevole su un'ipotesi di riformulazione che preveda di sostituire le parole « cittadini italiani » con le parole « cittadini comunitari ». Ritiene, infatti, che qualsiasi altra proposta di riformulazione farebbe venir meno la ragione fondante della sua proposta emendativa.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, dichiara di non poter accettare l'ipotesi di riformulazione testé avanzata: ove il presentatore insistesse per porre in votazione l'emendamento Fedriga 1.26, pertanto, non potrebbe che essere confermata l'espressione di un parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fedriga 1.26 e approva l'emendamento Schirru 1.27.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.28, il cui fine consiste nel prevedere che i programmi sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali siano riservati a detenuti di cittadinanza italiana o comunitaria, anche in modo da impedire un anomalo ampliamento della platea dei beneficiari della norma di cui al comma 5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.28, 1.29 e 1.30.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il suo emendamento 1.31, giudica importante destinare in via prioritaria le risorse finanziarie disponibili in favore dei cittadini onesti, tra cui indica i lavoratori coinvolti in accordi di incentivo all'esodo, soggetti ritenuti appartenenti ad una fascia realmente debole della società, gravemente colpita dalla recente riforma previdenziale adottata dal Governo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.31, 1.32 e 1.33.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il nuovo testo unificato in titolo – come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, rispetto ai quali la presidenza si riserva di apportare le necessarie correzioni di forma – sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.**  
C. 4859 Poli.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, rispetto a quanto già comunicato nella precedente seduta, la presidenza ha ricevuto ulteriori richieste di audizione sul provvedimento in esame, che saranno valutate – al termine dell'esame di carattere preliminare – nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che il Governo – essendo nelle condizioni di illustrare gli elementi di approfondimento preannunciati nelle precedenti sedute – si rimette alla Commissione in ordine alle modalità e ai tempi per procedere all'esposizione di tali elementi.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e considerata l'esigenza di procedere in tempi celeri allo svolgimento della prevista seduta in sede consultiva, ritiene preferibile differire ad una prossima occasione di confronto l'illustrazione degli elementi di novità da parte del Governo e il dibattito di carattere generale.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.**

**Testo unificato C. 953 Aprea e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione VII sul testo unificato delle proposte di legge C. 953 ed abbinate, recante norme per l'autogoverno delle

istituzioni scolastiche statali. Al riguardo, segnala che sul provvedimento in esame si è svolta, nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, una lunga e approfondita istruttoria, in esito alla quale è stato elaborato un testo unificato, adottato come testo base nella seduta del 21 marzo 2012, che è stato poi sottoposto a talune modifiche durante la fase di esame degli emendamenti, svoltasi nella seduta del 22 marzo 2012: sul testo risultante dagli emendamenti approvati sembra essersi registrata, presso la Commissione di merito, una sostanziale convergenza dei gruppi, testimoniata dall'intenzione – formalmente manifestata in quella sede – di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, per il quale potrebbero maturare le condizioni in tempi quanto mai rapidi. Per tale ragione, segnala l'opportunità che la Commissione – ferma restando ogni legittima esigenza di approfondimento – concluda il proprio esame in sede consultiva sin dalla seduta odierna, al fine di favorire una sollecita approvazione del provvedimento stesso.

Passando al merito del testo unificato, fa notare che il provvedimento si propone di affrontare alcuni nodi problematici del sistema educativo, alla luce delle modifiche costituzionali e legislative intervenute dalla XIII legislatura in avanti, nell'ottica di superare un'impostazione centralistica e burocratica nel governo delle istituzioni scolastiche, ormai inadeguata a sostenere i processi di innovazione nel settore dell'istruzione: in particolare, il provvedimento mira a rafforzare gli organismi scolastici, a favore del riconoscimento di una maggiore autonomia statutaria. In tale prospettiva, sottolinea che gli organi delle istituzioni scolastiche (il consiglio dell'autonomia, il dirigente, il consiglio dei docenti, i consigli di classe, le commissioni e i dipartimenti, il nucleo di autovalutazione) sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche, nella prospettiva di una *governance* delle istituzioni scolastiche che assicuri una migliore qualità dell'istruzione,

anche attraverso la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie.

Sulla base della descritta impostazione, rileva che il testo unificato contiene un ridotto numero di norme di più immediato interesse della XI Commissione. Sotto questo profilo, segnala anzitutto l'articolo 5, secondo il quale il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. Evidenzia, quindi, l'articolo 11, il quale, nel disciplinare il Consiglio delle autonomie scolastiche, al comma 3 stabilisce che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche: uno spazio particolare è dedicato, in questo contesto, all'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e la formazione permanente. Inoltre, osserva che il medesimo articolo 11, al comma 4, prevede che la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo (organismo istituito dalle regioni) esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, attuazione delle innovazioni ordinamentali, piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione.

Fa notare, infine, che originariamente una delle proposte di legge abbinata (la proposta Aprea C. 953) recava anche una importante disciplina sullo stato giuridico del personale docente – materia di più specifico interesse per la XI Commissione – che tuttavia non è confluita nel definitivo testo unificato, attenuando in tal modo anche gli aspetti di maggiore complessità dell'esame in sede consultiva.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione e

segnalata l'utilità di agevolare una rapida conclusione del suo esame presso la Commissione di merito, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in titolo.

Donella MATTESINI (PD) osserva che il suo gruppo giudica in termini positivi il testo in esame, di cui apprezza la finalità di rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche in raccordo con il ruolo delle regioni. Pur rilevando l'esiguità delle disposizioni di competenza della XI Commissione, ritiene comunque opportuno suggerire alla Commissione di merito, con riferimento all'articolo 4 del testo unificato, l'inclusione di una rappresentanza del personale ATA in seno al consiglio dell'autonomia. Chiede, pertanto, al relatore se sia disponibile a prevedere l'introduzione di una specifica condizione in tal senso nella propria proposta di parere.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, fa notare che l'eventuale formulazione di rilievi sul testo unificato rischia di introdurre vincoli troppo stringenti, non giustificabili alla luce dell'ampio dibattito svoltosi sull'argomento presso la Commissione di merito, anche tenuto conto dell'esigenza di non pregiudicare la rapida conclusione dell'*iter*.

Silvano MOFFA, *presidente*, si domanda se – per dare comunque una risposta alle questioni del personale ATA – non sia sufficiente introdurre nella proposta di parere una osservazione, che rimetterebbe alla Commissione di merito il compito di svolgere le conseguenti valutazioni.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere le considerazioni svolte dal deputato Mattesini esclusivamente sotto forma di un'eventuale osservazione da inserire nella propria proposta di parere, che rimetta la questione alle valutazioni della Commissione di merito, senza vincolarne l'operato.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) si domanda quale sia il significato che il rela-

tore intende attribuire all'eventuale osservazione da inserire nella propria proposta di parere, atteso che da tempo la XI Commissione si sta occupando, con la discussione di una risoluzione a sua prima firma e di altre risoluzioni abbinata, di problemi giuridici legati all'inquadramento lavorativo del personale ATA.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'osservazione che si potrebbe includere nella proposta di parere del relatore sarebbe diretta esclusivamente a rimettere alla Commissione di merito una valutazione circa il possibile inserimento di un rappresentante del personale ATA all'interno del consiglio dell'autonomia, come composto ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame.

Donella MATTESINI (PD), atteso che il relatore ha manifestato una disponibilità ad inserire nella proposta di parere una semplice osservazione, chiede che la votazione di competenza della Commissione sia rinviata alla giornata di domani, in modo da consentire al suo gruppo di svolgere i necessari approfondimenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore ha già rappresentato alla Commissione la cortese richiesta con la quale la presidenza della VII Commissione ha auspicato l'espressione di un parere entro la seduta odierna. Si augura, pertanto, che nessun gruppo si opponga all'ipotesi di concludere l'esame in sede consultiva del testo unificato in titolo nella giornata di oggi, considerato anche che la formulazione di un'eventuale osservazione contenente le richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico appare conforme al « peso » che deve essere attribuito al parere della XI Commissione su un testo – come quello in esame – che presenta limitatissime parti di diretta competenza.

Donella MATTESINI (PD), preso atto dell'auspicio formulato dal presidente, fa presente che il suo gruppo non intende opporsi alla conclusione dell'esame in sede

consultiva del provvedimento in titolo entro la corrente seduta, sia pur ribadendo l'esigenza di affrontare il tema della presenza di un rappresentante del personale ATA all'interno dei nuovi organismi di autogoverno della scuola.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.**

**Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, osserva che la XII Commissione ha richiesto l'espressione del parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 1172 e abbinate, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente: il testo è il frutto di una lunga e articolata istruttoria legislativa (nell'ambito della quale, peraltro, si è svolto un ciclo di audizioni di associazioni ed esperti del settore), alla quale è seguita una complessa fase di approvazione delle proposte emendative presentate. Al riguardo, ritiene che si debba evidenziare che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi destinati nel

tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni, ha mostrato, nel tempo, dei limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace. Ricorda, infatti, che l'approvazione della n. 281 ha rappresentato un importante passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, per varie ragioni, non risulta oggi sufficientemente attuata; dopo tanti anni di esperienza applicativa, pertanto, occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge non sono stati conseguiti, non soltanto per lo scarso o insufficiente impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per talune criticità della legislazione.

In questo contesto, rileva che le leggi regionali di attuazione sono quasi sempre rimaste inapplicate o non sono riuscite a perseguire gli obiettivi prefissati, come, ad esempio, l'adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili e il contrasto al randagismo: il ritardo accumulato in questo settore ha aggravato una situazione che in diverse zone d'Italia è ormai allarmante, con canili sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, con contestuale incremento degli abbandoni. Rammenta, peraltro, che alcune importanti modifiche legislative sono già state nel frattempo introdotte, ad esempio attraverso l'inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali; tuttavia, dal monitoraggio effettuato dalle principali associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati e privi delle condizioni igienico-sanitarie minime: situazioni analoghe caratterizzano anche altri animali, che al pari dei cani devono — a suo avviso — poter essere tutelati.

Osserva, quindi, che, per tutti questi motivi, la XII Commissione ha ritenuto urgente e necessario integrare e modificare la legge n. 281 del 1991, con un provvedimento che interviene sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività, preve-

nendo fenomeni di randagismo, attraverso una più definita regolamentazione dei « rapporti uomo-animale-ambiente », che si pone a tutela della salute pubblica e della vita degli animali stessi. Fa notare che il testo in esame, dunque, adotta una serie di misure finalizzate a risolvere le criticità esistenti, attraverso i seguenti criteri: disciplina dell'anagrafe degli animali d'affezione; regolamentazione degli interventi di medicina veterinaria di base; norme per il soccorso degli animali; valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale; pianificazione dei compiti dei comuni e regolamentazione delle attività economiche con animali d'affezione. Osserva, inoltre, che il testo prevede obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d'affezione, norme per garantire l'incolumità pubblica e il benessere di tali animali, disciplinando anche le prestazioni medico-veterinarie a carico del servizio veterinario pubblico, i poteri sostitutivi del prefetto e la programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo.

Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 8, il quale, nel disciplinare i presidi di igiene urbana veterinaria, detta disposizioni in materia di formazione dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale (con il finanziamento di specifiche scuole di specializzazione), degli associati delle associazioni riconosciute che operano presso canili sanitari e rifugi, nonché degli operatori che svolgono attività economiche con animali d'affezione. Osserva, poi, che l'articolo 9, intervenendo in materia di valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale, stabilisce che i servizi veterinari pubblici, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari e le Facoltà di medicina veterinaria, organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità. Segnala, quindi, l'articolo 17, il quale, nel disciplinare le attività economiche con animali d'affezione, configura la forma-

zione professionale degli operatori economici come un requisito essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, prevedendo, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche degli ordini dei medici veterinari, delle organizzazioni veterinarie, delle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione e delle associazioni riconosciute, organizzano specifici corsi di formazione professionale. Rileva, infine, che l'articolo 28, intervenendo sul tema della vigilanza e delle attività delle guardie zoofile, prevede disposizioni in materia di formazione delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, personale di cui il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza possono avvalersi per vigilare, secondo le rispettive competenze, sull'osservanza delle disposizioni recate dalla presente legge.

In conclusione, rilevata l'assoluta importanza del provvedimento, anche per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, che intervengono a garanzia della preparazione professionale del personale interessato dall'applicazione delle misure ivi previste, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Giudica, peraltro, utile dedicare un'ulteriore seduta al dibattito sul provvedimento in esame, riservandosi di predisporre – in una successiva seduta – una propria proposta di parere, al cui interno valutare il possibile inserimento di rilievi, che potrebbero assumere la forma di condizioni o di osservazioni, a seconda della maggiore o minore rilevanza delle questioni che dovessero emergere dalle riflessioni sull'argomento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) condivide la scelta di approfondire il contenuto del provvedimento nell'ambito di un'ampia e articolata discussione in Commissione, chiedendo alla presidenza se – nell'intervento che si riserva di svolgere – sia possibile affrontare tutti i temi contem-

plati nel testo unificato in esame che, a suo avviso, presenta profili di criticità sui quali, seppur non rientranti direttamente nelle competenze della Commissione, occorre soffermarsi con attenzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà secondo modalità che potranno garantire a tutti i gruppi il necessario approfondimento dei contenuti di merito, non potendo, peraltro, la presidenza limitare la libertà di intervento dei deputati anche laddove le tematiche affrontate non fossero strettamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione in sede consultiva, purché riferiti al contenuto del testo unificato in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), alla luce della particolarità dell'argomento in discussione, anche in riferimento a talune argomentazioni sostenute nel corso della odierna seduta in sede referente, chiede ironicamente al relatore se il testo in esame distingua tra cani italiani e cani extra-comunitari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare al deputato Cazzola che la sua battuta ironica permette di sollevare una questione di merito realmente esistente, riguardante il trattamento differenziato che sembrerebbe essere riservato proprio ai cani di importazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche: si tratta di un provvedimento che mira a introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Al riguardo, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che l'esame in sede referente del provvedimento è stato lungo e complesso, tanto che la XI Commissione è stata già chiamata a pronunciarsi su di esso per ben tre volte (da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010) – in virtù dei ripetuti interventi di modifica realizzati in sede referente – attraverso l'espressione di puntuali pareri, contenenti, in alcuni casi, l'invito al rispetto di specifiche condizioni: anche sulla base dei rilievi formulati in sede consultiva dalla XI Commissione sulle precedenti versioni del testo unificato, sono stati così apportati significativi miglioramenti al testo, soprattutto in materia di requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali e valutazione dei dirigenti medici sanitari con incarico di direzione di struttura complessa, nonché in materia previdenziale. Evidenzia, peraltro, che l'ulteriore nuovo testo unificato oggi all'esame della Commissione ha origine dal rinvio alla Commissione di merito del provvedimento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2010: a seguito di tale rinvio, infatti, si è sviluppato un altro approfondito esame delle proposte in questione da parte della XII Commissione, che ha condotto all'elaborazione di un nuovo testo base nella seduta del 9 novembre 2011; esso, dopo essere stato sottoposto all'esame degli emendamenti, è stato ora nuovamente trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione del parere.

Dal punto di vista delle materie di più immediato interesse della XI Commissione, segnala anzitutto gli articoli 4, 5 e 6, che, riprendendo sostanzialmente il contenuto delle versioni precedenti del testo – pur con l'aggiunta di taluni elementi – recano disposizioni in materia di requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, valutazione dei dirigenti medici e sanitari (argomenti sui quali ci si è già ampiamente soffermati nel corso delle precedenti occasioni di esame in sede consultiva). In particolare, con riferimento all'articolo 5, relativamente al conferimento di incarichi, rileva che il testo, così come riformulato, prevede una procedura equilibrata che coniuga l'approvazione di una graduatoria, sulla base di determinati e oggettivi parametri, con un elemento di soggettività, dato dal potere di scelta del candidato attribuito al direttore generale: si tratta, pertanto, di un meccanismo che tende a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici.

Passando poi a descrivere le novità di maggiore rilievo introdotte nel testo rispetto alle ultime versioni esaminate, ritiene opportuno soffermarsi sugli articoli 2 e 8, che intervengono rispettivamente in materia di autonomia e responsabilità del medico e sui limiti di età dei dirigenti medici e sanitari.

Con riferimento al primo argomento, evidenzia che l'articolo 2 sancisce i principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte (in funzione della tutela della salute degli individui e della collettività), prevedendo, altresì, che le norme connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sociali e socio-sanitari di carattere organizzativo e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano proprio nell'ambito di questi stessi principi.

Quanto all'articolo 8, fa notare che esso, modificando l'articolo 15-*novies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione (comma 1); rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie. In proposito, ricorda che l'attuale articolo 15-*novies* fissa il collocamento a riposo per i dirigenti medici, compresi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, prorogabile per un biennio; al contempo, è prevista la possibilità per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa: in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. Pertanto, le novità introdotte dall'articolo 8, a suo avviso, vanno nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Osserva, peraltro, che tali disposizioni – ampliando significativamente la platea dei destinatari e modifi-

cando la normativa previgente – vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto « Salva Italia », che è anche richiamata nell'alinella dell'articolo 8, come apposito criterio di conformità. Rileva, inoltre, che sempre l'articolo 8, nello stabilire che i professori universitari, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere – anche oltre il limite di collocamento a riposo – l'attività di ricerca prevista nel progetto stesso, precisa (al comma 2) che tali disposizioni si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Tra le ulteriori novità del provvedimento rispetto alle versioni precedenti, segnala, inoltre, che è stata espunta dal testo la parte relativa all'attività libera-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e del personale non medico, materia sulla quale il Governo ha preannunciato la presentazione di una propria proposta, con la quale ha dichiarato che intende affrontare la delicata questione dell'attività intramu-

raria. Fatto presente, altresì, che il testo non contiene più le norme relative alla responsabilità dei direttori di dipartimento, evidenzia come talune importanti questioni riguardanti il personale sanitario sono state rinviate ad una fase successiva, in considerazione dei delicati approfondimenti da svolgere sul tema.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione e considerato il complesso percorso di definizione dell'articolato, si riserva di valutare eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito, al fine di predisporre – per la seduta già fissata per domani – una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta, ritiene preferibile rinviare il dibattito sul provvedimento alla seduta già fissata per domani.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Damiano – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle conseguenze occupazionali derivanti dal trasferimento a Torino della sede di Cuneo della società Alpitour spa.

Al riguardo, ricordo che lo scorso 30 gennaio – presso il Ministero dello sviluppo economico – si è tenuto un incontro cui hanno preso parte – oltre alle competenti istituzioni locali – i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Nel corso dell'incontro, il *management* aziendale – nel confermare la scelta di trasferire a Torino tutte le attività presenti in Cuneo – ha ribadito la piena disponibilità a trattare con le organizzazioni sindacali sulle modalità di gestione del trasferimento, al fine di attenuarne le difficoltà connesse. I vertici aziendali hanno inoltre confermato la decisione di procedere alla vendita del Gruppo Alpitour che dovrà essere definita, in ogni suo elemento, entro il primo trimestre di quest'anno.

I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (MISE) intervenuti all'incontro hanno ribadito l'importanza per

il territorio e per l'economia cuneese del Gruppo Alpitour e – relativamente all'operazione di vendita – hanno evidenziato l'importanza che la nuova proprietà presenti un dettagliato Piano Industriale soprattutto in considerazione del forte impatto sociale conseguente al processo di riorganizzazione.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che – entro la fine di questo mese – verrà convocato un ulteriore tavolo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda e la nuova proprietà. Nell'ambito del predetto tavolo, in particolare, si provvederà sia ad individuare soluzioni idonee ad attenuare il disagio provocato dal trasferimento sia a garantire il mantenimento di adeguati presidi presso l'attuale sede di Cuneo ove poter espletare attività facilmente correlabili con la direzione generale del Gruppo.

In conclusione, sono in grado di affermare che la vicenda in questione è all'attenzione dell'Amministrazione che rappresenta e di garantire, nel contempo, che sarà mia cura informare l'Onorevole Damiano in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

## ALLEGATO 2

**5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola  
in ordine alla recente riforma previdenziale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione presentata dall'onorevole Ghizzoni concernente gli effetti prodotti sul personale appartenente al comparto scuola dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetta *Salva Italia*).

Come è noto, la recente riforma del sistema pensionistico risponde a un'ispirazione di fondo coerente con i principi di equità intergenerazionale e sostenibilità nel lungo periodo e prevede l'applicazione di nuovi requisiti di accesso al pensionamento a decorrere dal gennaio 2012. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento a 66 anni del requisito anagrafico richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia (in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni) nonché dell'innalzamento dell'anzianità contributiva ad almeno 42 anni e un mese per gli uomini e a 41 anni e un mese per le donne per il conseguimento della pensione anticipata.

Il Ministro Fornero ha già avuto modo di illustrare la questione sollevata dall'onorevole interrogante nel corso della seduta di *question time* del 7 marzo scorso. In tale occasione il Ministro ha fatto presente che tutte le deroghe in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto « *Salva Italia* », sono state previste dal Governo a protezione di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovati privi di retribuzione e di pensione. Inoltre, in sede di approvazione del decreto-legge di proroga termini, per

rispondere ad alcune specifiche esigenze, sono state adottate modifiche al decreto-legge « *Salva Italia* » che hanno esteso le tutele previste dal comma 14 dell'articolo 24 ad altre due tipologie di lavoratori: mi riferisco a coloro che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo e ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo biennale straordinario per assistere figli con grave disabilità e che abbiano maturato nel corso di tale congedo biennale i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento.

Appare evidente che non sussistono specificità di carattere previdenziale del comparto scuola tali da giustificare una regolamentazione differenziata rispetto alla generalità dei lavoratori. Dal punto di vista pensionistico, infatti, l'unica differenza rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1° settembre di ogni anno. Questa circostanza del resto di per sé sola non sembra giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui al citato articolo 24 del decreto-legge « *Salva Italia* ».

Da ultimo, faccio presente che con circolare n. 23 del 12 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2012. Detta circolare, in coerenza con quanto statuito dal Dipartimento per la Funzione Pub-

blica con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, precisa che i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, previsti dalla normativa precedente a quella di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011 e che la domanda di cessazione va presentata dagli aspiranti entro la data del 30 marzo 2012 mediante la procedura «istanze *online*» disponibile nel sito *internet* del Ministero. Eventuali domande preceden-

temente presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Per ciò che concerne, infine, la parte del quesito relativa alla quantificazione della platea dei soggetti coinvolti, posso confermare che la Ragioneria Generale dello Stato ha stimato in circa 6.000 i dipendenti del comparto scuola che avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la previgente normativa nei primi otto mesi del 2012.

## ALLEGATO 3

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti  
(Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati, gli enti locali possono stipulare convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria per l'impiego a titolo gratuito del detenuto o internato che gode delle misure alternative alla detenzione, previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Al detenuto o internato utilizzato ai sensi del comma 1 sono corrisposti esclusivamente i contributi previdenziali ed assicurativi.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 3.077.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede utilizzando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193.

- 1. 2.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

01. Le norme di cui alla presente legge sono finalizzate al reinserimento sociale di

detenuti ed internati, attraverso il loro impiego a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.

- 1. 3.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

- \* **1. 4.** Bobba.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

- \* **1. 5.** Versace.

*Al comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 3-bis.*

- 1. 6.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.*

- 1. 7.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato con le seguenti: a condizione che il detenuto sia cittadino italiano ed abbia beneficiato nel corso della pena delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975.*

- 1. 8.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

- \* **1. 9.** Bobba.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

- \* **1. 10.** Versace.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: assumono con le seguenti: utilizzano a titolo gratuito.*

- 1. 11.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 2, dopo le parole: detenuti o internati inserire le seguenti: cittadini italiani.*

- 1. 12.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 2, sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 250 euro.*

- 1. 13.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 2 sostituire le parole: 700 euro con le parole: 600 euro.*

**1. 14.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

*Al comma 2, sostituire le parole: per ogni lavoratore assunto con le seguenti: per ogni detenuto o internato utilizzato a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.*

**1. 15.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 2, sostituire le parole: in proporzione al numero di giornate lavorate con le seguenti: in misura proporzionale delle giornate di formazione.*

**1. 16.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavori.*

**1. 17.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 18.** Bobba.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 19.** Versace.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 20.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: inserimento lavorativo con le seguenti: formazione.*

**1. 21.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 3, dopo le parole: per i detenuti inserire le seguenti: , cittadini italiani o comunitari,.*

**1. 22.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura massima di 200 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.*

**1. 23.** Bobba.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura di 200 euro per ogni lavoratore assunto, proporzione al numero di giornate lavorate.*

**1. 24.** Versace.

*Al comma 4, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione.*

**1. 25.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, sostituire le parole: Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti con le seguenti: Al fine di consentire ai detenuti cittadini italiani esperienze di auto imprenditorialità.*

**1. 26.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole progetti sperimentali aggiungere le seguenti di avvio di imprese,.

**1. 27.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

**(Approvato)**

Al comma 5, dopo le parole: dei detenuti inserire le seguenti: , cittadini italiani o comunitari,.

**1. 28.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: realizzate dai detenuti inserire le seguenti: cittadini italiani o comunitari.

**1. 29.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo la parola: relazione inserire la seguente: dettagliata.

**1. 30.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando gli eventuali stanziamenti avanzati e aggiungere, infine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono destinate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che, per oggetto di accordi individuali di incentivo all'esodo sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, lasceranno il posto di lavoro nel corso dell'anno 2012.

**1. 31.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando in via residuale le risorse e dopo le parole: 28 gennaio 2009, n. 2 aggiungere le seguenti: , i cui stanziamenti sono destinati in via prioritaria alla copertura reddituale dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia oggetto di risoluzione nel corso dell'anno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

**1. 32.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono utilizzate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che hanno sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, accordi individuali di incentivo all'esodo aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro nel primo semestre del 2012 e, in via residuale, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 33.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

ALLEGATO 4

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali  
(Testo unificato C. 953 Aprea e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 953 e abb., recante « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali », come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i componenti del consiglio dell'autonomia anche un rappresentante del personale ATA.